



Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

dispone

1. Approvazione delle tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore relative al triennio 2012-2013-2014

1.1 E' approvata in allegato n. 1 la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2012-2013-2014, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore, previste alla lettera e) del punto 1.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2015. Le comunicazioni di anomalia, elaborate sulla base dei criteri indicati nella specifica tecnica di cui al precedente periodo, sono pubblicate, come previsto dal punto 2 del citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2015, nel "Cassetto Fiscale" dei soggetti interessati, consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Con il provvedimento del 18 giugno 2015 sono state dettate, tra l'altro, le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, gli elementi e le informazioni relativi agli studi di settore, riferibili allo stesso contribuente, in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

Tali nuove forme di comunicazione, da realizzare anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Con il presente provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2012-2014, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto Fiscale", consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Come previsto dal citato provvedimento del 18 giugno 2015 tali comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di UNICO 2015, per il periodo di imposta 2014, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l'Agenzia delle Entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti (ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179) che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata.

Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con l'invio delle citate comunicazioni di anomalie.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (articolo 13) e successive modificazioni - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (articoli 10 e 10-bis) - Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 - Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 83317 del 18 giugno 2015, recante le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea

delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 01GIUGNO 2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi